

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Approvato con DR 1059 del 22.09.2020

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari, in attuazione dell'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 22 dello Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro.

Articolo 2

Funzioni e composizione

1. Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di Ateneo, è istituito il collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere parere vincolante in merito all'irrogazione delle sanzioni più gravi della censura.
2. Il collegio è composto da nove membri effettivi di cui cinque professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno.
3. I componenti del collegio sono nominati dal Rettore, sentito il Senato accademico.
4. I componenti, nominati con decreto del rettore, restano in carica tre anni accademici e possono essere rinnovati per una sola volta. I componenti del collegio non possono ricoprire altre cariche accademiche.
5. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, il Collegio è coordinato dal Professore ordinario con maggiore anzianità di servizio. In caso di assenza, impedimento o astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore ordinario con maggiore anzianità accademica.
6. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività con il supporto di un delegato del Direttore generale, che assume le funzioni di segreteria. Il delegato assiste alle riunioni del Collegio senza diritto di voto.
7. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
8. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 3 - Funzionamento del Collegio

1. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa.
2. Per i procedimenti disciplinari relativi ai professori di prima fascia, il Collegio opera con la presenza dei soli professori ordinari facenti parte del Collegio; per i procedimenti disciplinari relativi ai professori associati con la presenza dei professori ordinari e dei professori associati facenti parte del Collegio; per i procedimenti disciplinari relativi ai ricercatori con la presenza dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori facenti parte del Collegio.
3. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 4 - Astensione e ricusazione dei componenti

1. Ciascun componente ha l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:
 - a) presenza di legami di parentela, affinità fino al quarto grado, coniugio o convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - b) stabili rapporti di collaborazione scientifica o professionale con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - c) grave inimicizia o conflitto personale con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.
 - d) coinvolgimento diretto e/o indiretto nei fatti oggetto di contestazione disciplinare.
2. In ogni altro caso in cui esistono motivate ragioni, il componente del Collegio può richiedere di astenersi.
3. E' in facoltà del docente sottoposto a procedimento disciplinare proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti del Collegio per le ragioni di cui al comma 1, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti.
4. Sull'istanza di ricusazione o sulle richieste di astensione dei componenti decide il Presidente, sentiti gli altri componenti del Collegio, entro i successivi 5 giorni. Sulle istanze che riguardano il Presidente decide il Rettore.
5. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo.
6. Qualora il procedimento disciplinare sia stato avviato a seguito di esposto o denuncia, le medesime cause di astensione si applicano ai componenti i quali abbiano rapporti, come definiti nel comma 1, con l'autore dell'esposto o della denuncia o con le eventuali parti lese.
7. Le dimissioni di un componente del Collegio devono essere presentate per iscritto al Rettore e al Presidente che ne dà senza indugio comunicazione agli altri componenti.
8. Un componente del Collegio decade dal suo mandato qualora abbia accumulato almeno tre assenze ingiustificate, anche non consecutive.
9. Il Rettore, sentito il Senato accademico, provvede alla reintegrazione del Collegio, ove necessario.

Art. 5 - Il procedimento disciplinare

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni all'Università.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista la sanzione della censura, avvia tempestivamente la fase istruttoria ed entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento.
3. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, il Rettore, o un suo delegato, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
4. Il collegio di disciplina, uditi il rettore o un suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti esprime parere conclusivo motivato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Qualora il collegio, a completamento dell'istruttoria, ritenga applicabile la sanzione della censura rimette gli atti al rettore per l'adozione del relativo provvedimento.

5. La convocazione del Collegio è disposta dal Presidente, che vi provvede tramite la segreteria amministrativa. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, l'ora di inizio della stessa e viene effettuata tramite *e-mail* almeno cinque giorni prima, a meno che non sussistano ragioni di urgenza, ed in questo caso il termine può essere abbreviato.
6. Il Collegio è regolarmente costituito quando siano presenti alla seduta la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto al voto.
7. Al docente sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega, al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori. Ai fini di garantire il diritto di difesa al docente sottoposto a procedimento disciplinare dovrà essere fissato un termine, non inferiore a dieci giorni liberi prima dell'audizione, per la presentazione di eventuali memorie e osservazioni.
8. Il Collegio può disporre un supplemento di istruttoria per acquisire ulteriori atti, documenti o elementi di valutazione. Il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
9. Il Collegio adotta il parere conclusivo a maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse le astensioni.
10. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
11. Il provvedimento è notificato alla parte soggetta al procedimento disciplinare con raccomandata a.r. o raccomandata a mano e comunicato alle altre parti interessate a cura del Rettore.

Art. 6 – Sospensione dei termini ed estinzione del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento.
2. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti o elementi per motivi istruttori.
3. Il procedimento si estingue ove il consiglio di amministrazione non adotti la decisione di cui al comma 8 nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

Art. 7 - Illeciti disciplinari e sanzioni

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono elencati nell'art. 89 del R.D. n.1592/1933.
2. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'art. 87 del R.D. n.1592/1933: la censura, la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.
3. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti e delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
4. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.

5. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio. Il professore o ricercatore incorso in tale sanzione non può per i successivi tre anni accedere alle cariche accademiche previste dallo Statuto di Ateneo e non può essere proposto per il conferimento del titolo di professore emerito o onorario.

6. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

Art. 8 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

Il rettore può sospendere cautelaramente dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla verosimiglianza della contestazione.

Art. 9 - Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Qualora sia iniziata l'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del procedimento penale e, se già avviato, deve essere sospeso, salvo quanto previsto dalla legge 27 marzo 2001, n.97.

2. Il procedimento disciplinare sospeso deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'Ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva.

3. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art.653 c.p.p.

4. Il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.

Art. 10 – Rapporti tra procedimento contabile e disciplinare

1. Qualora sia in corso il procedimento contabile, di cui al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del procedimento contabile e, se già avviato, deve essere sospeso.

2. Il procedimento disciplinare sospeso deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'Ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza definitiva.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo on line dell'Università ed è disponibile sul sito web di Ateneo. Con le stesse modalità entrano in vigore le eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 – Disposizione transitoria

Per i procedimenti già avviati e non ancora definiti, fermi restando gli atti già compiuti, il presente regolamento si applica a far data dalla sua entrata in vigore.